

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

*nell'interesse* del **DOCT. ALESSANDRO ERCOLIN** (C.F. RCLLSN91C04H501C), residente in Via Leonardo Murialdo 11, Albano Laziale, RM, rappresentato e difeso – come da mandato in calce al presente atto – dagli avv.ti Simona Barchiesi (C.F.: BRCSMN85E69H501V - PEC: [simona.barchiesi@pec.it](mailto:simona.barchiesi@pec.it) - FAX n. 06.23329403) e Francesco Oliverio (C.F.: LVRFNC92E13H501Q – PEC: [francesco.oliverio1@pec.it](mailto:francesco.oliverio1@pec.it)) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei suddetti difensori nonché, per quanto occorrer possa, presso il loro Studio – *Quorum Studio Legale e Tributario Associato*, con sede in Roma, alla Via degli Scipioni n. 281;

***contro***

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con \*\*;
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con \*\*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con \*\*;

***nonché nei confronti di***

- **DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE,**

**per l'annullamento,**

**previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,**

**anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,**

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO nella scuola secondaria di II grado, di cui all'avviso prot. n. 0014153 del 14 aprile 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV, nella parte in cui non include il nominativo del dott. Alessandro Ercolin;
- dell'esito della prova scritta del «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*», sostenuta dal dott. Alessandro Ercolin in data 4/4/2022, turno unico mattina, nella parte in cui è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;



- del punteggio numerico, pari a 62, assegnato al dott. Alessandro Ercolin in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato al dott. Alessandro Ercolin in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti n. 6, 9, 14, 25, 41, 48 e 50, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta dal dott. Alessandro Ercolin;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- dei *Quadri di riferimento* redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle *Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta*, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi del dott. Alessandro Ercolin;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando relativo al «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*»;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi del dott. Alessandro Ercolin;

#### **per l'accertamento**

del diritto del dott. Alessandro Ercolin di vedersi assegnare il corretto punteggio relativo alla prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria degli ammessi alla prova orale;

#### **e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate,**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'attribuzione del corretto punteggio conseguito dal dott. Alessandro Ercolin e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, primo fra tutti l'inclusione dello stesso



nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO.

### FATTO

Al fine di consentire una corretta rappresentazione della vicenda oggetto del presente giudizio, giova preliminarmente descriverne l'antefatto procedurale.

1. Con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero .... del 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, è stato bandito il «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*» (dinnanzi anche solo “**il bando**” – **doc. 1**), su base regionale, finalizzato alla copertura di 25.000 posti nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per quanto di maggiore interesse, il bando ha disciplinato l'architettura del concorso disponendo che esso si sarebbe svolto – al netto della prova preselettiva che si sarebbe tenuta solo allorquando il numero degli scritti avesse superato 4 volte il numero dei posti messi a concorso (*cf.* art. 7) – con due prove scritte, distinte per ciascuna classe di concorso (*cf.* art. 8), il cui superamento – nei punteggi minimi stabiliti dal bando stesso – sarebbe stata condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

*Medio tempore*, è stato pubblicato il D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, assieme all'Allegato A (**doc. 2**), avente ad oggetto i “*Programmi concorsuali?*” a cui i candidati avrebbero dovuto attenersi per la preparazione del concorso.

2. Il successivo D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 (**doc. 3**), ha modificato lo svolgimento della prova selettiva, sostituendo le due prove scritte con una prova scritta e una orale. Nel dettaglio, è stato previsto che “*La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti*



*dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.” (cfr. art. 3).*

In particolare, poi, il Ministero ha specificato che ciascun quesito “*consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti?*” (cfr. art. 3, comma 4), che la valutazione della prova scritta sarebbe stata effettuata sulla base dei *Quadri di riferimento* (**doc. 4**) redatti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.M. n. 326/2021 e che avrebbero avuto accesso alla prova orale i candidati il cui punteggio sarebbe stato di 70/100 (cfr. art. 3, comma 5).

Per quanto qui di maggiore interesse, poi, il successivo art. 5 stabiliva che i quesiti sarebbero stati predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione – con l'ausilio della stessa Commissione nazionale – e che quest'ultima avrebbe dovuto redigere i Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta; questi ultimi – per quanto si dirà *infra* – svolgono un ruolo centrale nella vicenda in esame.

3. Avendone i requisiti, il dott. Alessandro Ercolin, odierno ricorrente, si iscriveva ritualmente al concorso con specifico riferimento alla classe di concorso “*A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO*”.

Ritualmente convocato per il turno del 4 aprile 2022, il ricorrente ha svolto la prova scritta. Successivamente, al dott. Ercolin è stato comunicato l'esito, con attribuzione del punteggio pari a 62/100 punti, dunque non sufficiente per accedere alla prova orale.

Avendo già avuto modo di rilevarlo in sede di prova scritta ed avendone avuto riscontro mediante la rilettura del test stesso in esito all'esame, il dott. Ercolin reputa di esser stato grandemente pregiudicato dalla formulazione delle domande e dall'attribuzione del punteggio. Pertanto, gli atti impugnati e, in particolare, la mancata ammissione alla fase orale del concorso per l'odierno ricorrente sono grandemente illegittimi e meritano di essere annullati per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **Premessa. Sulla prova di resistenza.**

Per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindere - ai fini della verifica della



sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine a) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti (*ex plurimis*, TAR Lazio, Sez. III, 8 gennaio 2021, n. 249).

Preme evidenziare, allora, come l'odierno ricorrente abbia ottenuto un punteggio alla prova scritta pari a 62/100 ma che, per quanto meglio si dirà *infra*, ben 7 quesiti oggetto della prova (ed oggetto del presente ricorso) erano formulati in modo errato o sono stati corretti in modo errato; di talché, in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente potrebbe raggiungere il punteggio di 74 punti, soglia sufficiente a garantirgli l'ammissione alla prova orale.

Di qui l'interesse al ricorso.

### **Premessa. Sulla presenza dei controinteressati.**

Il ricorso è stato notificato all'odierna controinteressata solo al fine di non incorrere nell'inammissibilità disposta dall'art. 41 c.p.a.

Come ampiamente noto, però, la qualità di controinteressato all'annullamento di un atto amministrativo si desume con riguardo al soggetto, individuato nell'atto – ovvero facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell'atto medesimo, secondo semplice e ordinaria diligenza – che risulta titolare di un interesse eguale e contrario a quello del ricorrente, ma pur sempre diretto ed immediato.

Nel caso di specie, tuttavia, la figura del controinteressato non appare individuabile e, comunque, non può attribuirsi neppure agli ammessi alla prova orale giacché essi non hanno un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato di natura eguale e contraria a quella dell'odierno ricorrente; è evidente – infatti – che, in questa fase, nella quale non sono state ancora svolte le prove orali e non vi sono graduatorie di sorta, gli interessi degli “idonei” non sarebbero in alcun modo scalfiti dall'eventuale accoglimento del presente ricorso.

Di talché, in linea generale, non vi è un soggetto realmente controinteressato.

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLA D.D. 5 GENNAIO 2022, N. 23. VIOLAZIONE E/O FALSA**



**APPLICAZIONE DEL D.M. N. 326 DEL 9 NOVEMBRE 2021, DEL RELATIVO ALLEGATO A E DEI QUADRI DI RIFERIMENTO REDATTI DALLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI 6, 9, 14, 25, 41, 48 E 50 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.**

**I.1** Come accennato nella parte in fatto, il ricorrente ha ottenuto un punteggio per la prova scritta pari a 62/100 e, per l'effetto, non è stato ammesso alla prova orale.

Tale risultato, tuttavia, è il frutto dei gravi errori in cui è incorsa la Commissione nel formulare i quesiti che – per quanto si dirà – sono evidentemente erronei ed hanno determinato – illegittimamente – l'esclusione dalla prova orale per il ricorrente.

Val la pena, allora, passare in rassegna tutti i quesiti illegittimi sì da dimostrare – da un lato – l'interesse del ricorrente all'impugnativa e – dall'altro – il suo diritto ad essere ammesso alla prova orale. I quesiti posti in sede di concorso, come previsto espressamente dal bando, assumono una numerazione diversa per ciascun candidato, di talché, la numerazione che qui si seguirà è valida solo per l'odierno ricorrente. Procedendo con ordine:

**I.2 Il quesito n. 6 chiedeva:**

*salve, nec minimo puella naso*

*nec bello pede nec nigris ocellis*

*nec longis digitis*

*nec ore sicco*

sono versi di:

a	Tibullo	
*b	Catullo	
c	Marziale	
d	Ovidio	X



Il quesito chiedeva, dunque, di individuare a quale autore appartenessero i versi richiamati.

Il ricorrente ha scelto la risposta “d – Ovidio”, mentre secondo l’Amministrazione la risposta corretta era la “b – Catullo”.

Sul punto occorre anzitutto evidenziare che i versi riportati appartengono sì **al carme 43 di Catullo**, ma che l’unico criterio per fornire la risposta corretta era quello di esaminare ed indentificare la metrica del testo: il metro utilizzato da Catullo, infatti, è **l’endecasillabo falecio** ovvero un verso composto da undici sillabe il cui schema può così descriversi

X X | — u u | — u | — u | — X

ovvero come una pentapodia formata da una base eolica libera (x x), un dattilo (— u u) e tre trochei (— u = — X).

L’analisi del metro – in un quesito come quello posto al n. 6 – risulta assolutamente centrale per la corretta identificazione dell’autore, in assenza di contesto e con un testo parziale. L’Amministrazione, tuttavia, ha erroneamente diviso in due parti il terzo verso del testo poetico, rendendo impossibile ricondurlo al suo autore. Se, infatti, dalla scansione metrica dei primi due versi non risultano criticità e si può chiaramente riconoscere l’endecasillabo falecio, la trascrizione errata del terzo verso non permette di confermare il metro e quindi di risalire all’autore.

**Per come formulato, dunque, il quesito non consentiva ai candidati di optare per la risposta corretta.**

La trascrizione errata del testo è stata da molti interpretata come un’irregolarità prosodica e non solo ha tolto le certezze iniziali sul metro, ma ha indotto moltissimi – tra cui il ricorrente – a scartare Catullo. Pertanto, i candidati che hanno applicato le loro conoscenze approfondite della metrica per riconoscere l’autore sono stati tratti in inganno da un errore formale del testo, così come coloro che hanno applicato le conoscenze approfondite dello stile (l’autore, ad esempio, è riconoscibile dal diminutivo *ocelli*), hanno scartato l’alternativa corretta proprio a causa dell’errata versificazione.

La corretta versificazione è infatti la seguente (cfr. doc. 5 testo della Fondazione Valla, pp. 66 e 68):



## Salve, nec minimo puella naso

43, 3. *locum* X<sup>2</sup> m<sup>2</sup> D: *locum* V 4. *et* V: *en* Ven. | *vestra* V: *nostra* D<sup>2</sup>  
 Trinc. 6. *Persequamur*: *prosequamur* D 7. *Illa* R<sup>2</sup> m<sup>2</sup> O: *illam* X m 8.  
*mimice* Turnebus: *mirmice* V 9. *catuli* β: *catulli* V 12. om. R D rest.  
 R<sup>2</sup> 13. *facit* Halbertsma: *facis* V | *O lutum*: *olidum* \* Ven. Parm. 14. *potest* ζ  
 Ven.: *potes* V 15. *hoc satis* V: *satis hoc* R m 21. *nil* Ven.: *ni(c)hil* V | *ni(c)hil* V:  
*nil* G<sup>2</sup> D 22. *vobis* θ: *nobis* V 23. *potestis*: *putatis* Schwabe *voletis* Mähly  
 43, 1. *minimo*: *nimio* θ

68

CARMINA 43 - 44

nec bello pede nec nigris ocellis  
 nec longis digitis nec ore sicco  
 nec sane nimis elegante lingua,  
 5 decoctoris amica Formiani.  
 Ten provincia narrat esse bellam?  
 Tecum Lesbia nostra comparatur?  
 O saeculum insapiens et infacetum!

È di assoluta evidenza, allora, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione: non solo i candidati sono stati trattati in errore a causa dell'illegittima divisione del terzo verso e per essi era assolutamente impossibile individuare la risposta esatta, ma siffatta formulazione ha anche costretto i candidati a soffermarsi più del necessario sulla domanda, costringendoli a spendere del tempo ulteriore invece sottratto alle altre domande del questionario.

Il quesito formulato è errato, contraddittorio e fuorviante, dunque gravemente illegittimo e – per ciò solo – all'odierno ricorrente deve esser riconosciuto l'incremento del punteggio di 2 punti (che si ottengono in caso di risposta positiva).

## I.3 Del pari illegittimo è il quesito 9.

Si legge nel questionario:



(Eugenio Montale, *Corno inglese*)

Considerando lo stile, a quale raccolta montaliana appartiene questa poesia?

*a	<i>Ossi di seppia</i>	
b	<i>Satura</i>	
c	<i>La bufera e altro</i>	
d	<i>Le occasioni</i>	X

Il quesito numero 14 chiedeva di individuare – tenuto conto dello stile – a quale raccolta appartenesse l’opera *Corno inglese* di Eugenio Montale. L’odierno ricorrente ha scelto la risposta “d – Le occasioni”, mentre la risposta corretta era “a – Ossi di seppia”.

Anche in tal caso, però, l’individuazione della risposta corretta era falsata dalla formulazione del quesito perché per la poesia *Corno inglese* non vi è possibile ragionare in termini di “stile” e, dunque, il criterio indicato nella domanda (“Considerando lo stile”) non era affatto univoco al fine di individuare la relativa raccolta.

Sia consentita una breve digressione circa le “vicende” di tale poesia: *Corno inglese* fu composta tra il 1916 e il 1920 costituisce un testo giovanile, uno dei più antichi del primo libro montaliano, se non addirittura il più antico in assoluto. Fu inserita nella *suite* intitolata *Accordi* (pubblicata su “Primo tempo” nel 1922 insieme ad altri sei componimenti tutti intitolati con nomi di strumenti musicali), ora tra le *Poesie disperse*. Montale stesso aveva motivato l’esclusione dalla serie *Ossi di seppia* sottolineando l’eccezionalità di *Corno inglese* che, invece, formava con la suite un insieme compatto nella lettera del poeta a Spagnoletti del 27 Agosto 1960.

Successivamente, nel 1925 la poesia è stata inserita in *Ossi di seppia*, e in tutte le successive edizioni, nonostante appartenesse ad una stagione poetica diversa da quella in cui nacquero tutti gli altri testi della raccolta. Tale ricomprensione fu motivata in ragione del fatto che il testo “*rappresenta il vertice qualitativo della serie*” (cfr. **doc. 5** - N. Scaffai, nota 15, p. 39), perché in questa poesia “*l’ingenua pretesa di imitare*

*gli strumenti musicali*”, caratteristica dei testi di *Accordi*, “è più sfumata” (cfr. doc. 5 N. Scaffai, p. 39) e per motivi tematici, per “alcune coincidenze di immagini e lessico” (cfr. doc. 5) con *In limine* e *I limoni* (prime due poesie di *Ossi di seppia*).

Tuttavia, *Corno inglese* è una lirica caratterizzata da una struttura *sui generis* che “è conseguenza della sua particolare configurazione sintattica” (cfr. doc. 5). Questa peculiarità era stata individuata – tra gli altri – anche dal prof. Jacomuzzi, che la descriveva come una “designazione successiva di eventi e di oggetti che, pur senza la sospensione definitiva dell’ellissi, trovano il loro complemento verbale a così prolungata distanza da farlo apparire come, quasi, estraneo sintatticamente” (cfr. doc. 6 - A. Jacomuzzi, p. 8). In tale struttura Jacomuzzi ravvisava un elemento di modernità nello stile montaliano che, se da un lato distingueva *Corno inglese* da *Accordi*, dall’altro la avvicinava alle poesie più tarde: “Non a caso i testi sintatticamente più simili a *Corno inglese*, quali *La bufera* (in cui il soggetto, seguito dalla frase relativa, viene a lungo sospeso, anche grazie alla parentetica interposta), *Il giglio rosso* (che presenta, oltre alla sospensione parentetica, la totale ellissi del verbo reggente della principale) o *L’anguilla*, sono assai più tardi” (cfr. doc. 5 N. Scaffai, p. 39), tutti testi, questi, presenti in *La bufera* e altro. E infatti, come specifica Scaffai, “nel passaggio dagli *Accordi* agli *Ossi di seppia*, la poesia vede mutare il proprio significato in relazione ai testi vicini” (cfr. doc. 5).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, allora, ben si comprende l’erroneità in cui è incorsa l’Amministrazione nella formulazione del quesito, dal momento che lo “stile” non è un elemento univoco nella poesia *Corno inglese* ma anzi lo stesso è stato, in letteratura, foriero di discussioni e prese di posizioni controverse. Chiedere a quale raccolta appartenesse, per “stile”, la poesia in questione, non poteva condurre ad una e una sola risposta, con conseguente illegittimità del quesito formulato per violazione dei principi connessi allo svolgimento dei pubblici concorsi.

Sul tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare come “laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. Consiglio



di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820). È di assoluta evidenza, invece, come il quesito *de quo* fosse assolutamente privo di una risposta “oggettivamente esatta”.

Dall’illegittimità del quesito consegue l’erroneità del punteggio assegnato, di talché **all’odierno ricorrente deve esser riconosciuto l’incremento del punteggio di 2 punti.**

**I.4** Procedendo con l’analisi dei quesiti, poi, deve esaminarsi **il quesito n. 14:**

*L’esperienza poetica è esplorazione di un personale continente d’inferno, e l’atto poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire che solo in poesia si può cercare e trovare libertà. Continente d’inferno, ho detto, a causa della singolarità del sentimento di non essere come gli altri, ma in disparte, come dannato, e come sotto il peso di una speciale responsabilità: quella di scoprire un segreto e rivelarlo agli altri. La poesia è scoperta della condizione umana nella sua essenza.*

La citazione appartiene all’Introduzione a cura dell’autore di:

a	Canzoniere di Umberto Saba	X
b	La vita non è sogno di Salvatore Quasimodo	
c	Tutte le poesie di Sandro Penna	
*d	Vita di un uomo di Giuseppe Ungaretti	

Il ricorrente ha indicato come risposta corretta la “a- Canzoniere di Umberto Saba” mentre la risposta corretta è “d- Vita di un uomo di Giuseppe Ungaretti”.

Anche tale quesito, però, era formulato del tutto illegittimamente.

Anzitutto, preme evidenziare come – alla luce dell’Allegato A e dei *Quadri di riferimento* – ai candidati era chiesto lo studio integrale delle opere, **senza specificazione alcuna circa l’edizione su cui studiare**. Come noto, infatti, le opere dei vari autori (siano essi latini, italiani etc.) sono pubblicate in diverse edizioni, ciascuna delle quali è curata da un esperto che scrive l’introduzione/prefazione all’opera. Questo vuol dire che, in tutte le opere pubblicate, l’introduzione sarà – ovviamente – diversa. Come è evidente allora, ai candidati non può esser richiesta la conoscenza di tutte le introduzioni pubblicate per ciascuna opera di ciascun autore, né – in concreto – tale indicazione si rinviene nell’Allegato A o nei *Quadri di riferimento*.



E dunque, mentre il testo dell'opera non cambia, quelli introduttivi mutano di pubblicazione in pubblicazione.

Ai candidati, dunque, è stata posta una domanda non solo formulata in contraddizione con le indicazioni e con i stessi vincoli che l'Amministrazione si è data, ma che gli stessi potevano non essere in grado di rispondere ancorché conoscitori dell'opera principale.

Il quesito così posto non può ritenersi frutto dell'esercizio discrezionale da parte dell'Amministrazione quanto piuttosto di una scelta illogica e del tutto irrispettosa dei principi costituzionali e della *ratio* sottesa alle procedure concorsuali.

Ma vieppiù.

Come si evince dallo stralcio sopra riportato, nell'*incipit* del quesito è espressamente indicato che la citazione “*appartiene all'introduzione a cura dell'autore di*” (sottolineatura e grassetto aggiunti, n.d.A). Tale indicazione, però, è errata.

La citazione riportata, infatti, **non si trova nell'introduzione curata dall'autore** bensì in una in nota e – più specificatamente – **nella nota introduttiva** (cfr. doc. 7), con ulteriore evidente erroneità del quesito sì posto.

Pertanto: (i) la formulazione del quesito è errata poiché la citazione non si trova nell'introduzione bensì in una nota introduttiva; (ii) l'Allegato A e i *Quadri di riferimento* non specificavano che i candidati si sarebbero dovuti preparare su introduzioni o note introduttive.

L'illegittimità del quesito 14, allora, appare sin troppo evidente.

Per le ragioni suesposte, dunque, anche per il quesito 14 deve essere **esser riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 2 punti.**

**I.5** E ancora, sia consentito esaminare **il quesito n. 25:**

Dove risiede il BIOS di un PC:

a	Nel Hard Disk	
*b	Nella ROM	
c	Non è necessario che sia presente.	
d	Nella RAM	X

Il ricorrente ha indicato come risposta corretta la “d – nella RAM” mentre invece la risposta corretta “b – nella ROM”.

Il quesito posto si pone, però, completamente al di fuori del perimetro del programma che era stato indicato negli atti di indizione della procedura e, in particolare, di quanto espressamente previsto nell’Allegato A.

L’area delle competenze informatiche è stata aggiunta al bando di concorso con modifiche successive al 2020. Nello specifico, gli argomenti inerenti al settore informatico sono stati riportati nel documento dei *Quadri di riferimento* per la valutazione della prova scritta, redatti dalla Commissione.

Il suddetto documento, a proposito delle competenze digitali, recita così: ***“I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali, sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un’integrazione significativa del digitale nell’azione didattica. Nell’elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”.***

Il testo fa chiaramente riferimento a “conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali” e a “competenze” relative all’uso di “applicazioni” e “strumenti” **spendibili in una didattica digitalmente integrata.**

Le competenze digitali, anche quelle previste da “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”, **non fanno riferimento a competenze relative alla struttura e all’architettura degli elaboratori**, la cui conoscenza non integra in alcun modo un’azione didattica posta in essere da insegnanti di Lettere bensì da Tecnici Informatici. Il Quadro di riferimento già citato, poi, non specifica quale debba essere il “livello” di informatica dei candidati (richiesto, invece, specificamente per i quesiti di Lingua Inglese).

Anche in tal caso, dunque, è sin troppo evidente l’assoluta illegittimità del quesito formulato in quanto in aperta violazione dell’Allegato A e dei *Quadri di riferimento* e che, a ben vedere, non pare neppure coerente con la classe di concorso di cui oggi si discorre.



L'Amministrazione sembra, dunque, esser andata ben oltre il potere discrezionale che le è conferito: si deve ricordare, sul tema, come sia principio pacifico, ribadito di recente anche da codesto Giudice, che “quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle susseguenti determinazioni. L'autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali; la garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti” (cfr. Cons. St. Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8209).” (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 4 giugno 2021, n. 6631; cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8209; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 13 agosto 2020, n. 9204).

Per le ragioni suesposte, dunque, anche **per il quesito 25** deve essere esser riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 2 punti.

**I.6** La disamina delle illegittimità del questionario deve poi concentrarsi **sul quesito n. 41**, così posto:

*Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva le libertà!*

Partendo dalla novella *Libertà* di Giovanni Verga, è possibile proporre un percorso didattico su:

a	la questione della lingua postunitaria	
b	l'emancipazione femminile	
c	la condizione operaia nel Meridione	X
*d	la questione meridionale	

Il ricorrente ha scelto la risposta “c – la condizione operaia nel Meridione”, mentre l’Amministrazione ha indicato come risposta corretta la “d – la questione meridionale”.

Anche in questo caso il quesito posto è mal formulato e complessivamente errato.

Innanzitutto, l’incipit della novella presenta un errore: “*Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva **le** libertà!*”. Nella novella del Verga, invece, c’è scritto: “*Viva **la** libertà!*”. (Cfr. **doc. 8**).

L’utilizzo del plurale al posto del singolare non può essere considerato un mero errore materiale, giacché modifica il valore semantico dell’intero passo, aprendo inevitabilmente diverse possibilità interpretative. Si contesta, dunque, non solo l’errore evidente e fuorviante, ma anche la legittimità di un quesito che presume *ab origine* non una risposta univoca bensì una “possibile risposta”. Sul tema, si è già detto *sub* I.3 come un quesito fuorviante si ponga assolutamente in contrasto con i principi in materia di concorsi pubblici.

In subordine, poi, non può non evidenziarsi come la scelta del “percorso didattico” da proporre in classe sia rimessa alla “discrezionalità” del singolo docente, in conformità con il proprio programma didattico e/o con le scelte tematiche trasversali proposte in sede di Consiglio di Classe (“*la funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio*”, come recita l’art. 26, comma 1 del CCNL 2006-2009). Di talché, un quesito così posto non può certamente avere una risposta “oggettivamente vera” – richiesta dal Consiglio di Stato quale parametro di legittimità – ma sono risposte soggettive ed opinabili.

Anche il quesito n. 41, pertanto, è erroneo ed anche per esso al ricorrente deve esser riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 2 punti.

**I.7.** Ancora, poi, profili di evidente illegittimità e violazione di legge si ravvisano **nel quesito 48** del questionario posto all’odierno ricorrente. Si legge nel questionario:





a	<i>Il giardino dei Finzi-Contini</i> di Giorgio Bassani	
b	<i>I Malavoglia</i> di Giovanni Verga	X
c	<i>Il Gattopardo</i> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa	
*d	<i>I promessi sposi</i> di Alessandro Manzoni	

Il ricorrente ha indicato come risposta corretta la “b – *I Malavoglia* di Giovanni Verga” mentre la risposta corretta era “d – *I promessi sposi* di Alessandro Manzoni”.

Il quesito in parola, al pari dei precedenti, è però evidentemente illegittimo.

Si tratta di un quesito, infatti, estraneo al programma e alle materie espressamente descritte per la classe di concorso di cui si discorre. Si legge nell’Allegato A “***Il candidato dovrà infine conoscere e avvalersi dei principali autori della storia della critica letteraria (F. De Sanctis, B. Croce, A. Gramsci, E. Auerbach, M. Bachtin, G. Contini, G. Debenedetti, C. Dionisotti, F. Orlando, C. Segre, M. Corti), ed essere consapevole dei problemi interpretativi che i testi suscitano***”.

È evidente che – alla luce delle indicazioni fornite negli atti del concorso – ai candidati fosse chiesta la conoscenza dei “principali autori della storia della critica letteraria”, per come riportati nel citato allegato stesso, e **non la conoscenza di tutti i critici di tutte le opere oggetto di studio**. Il critico Ezio Raimondi, come si evince facilmente dallo stralcio riportato, **non risulta presente nell’elenco fornito dall’Amministrazione nel già citato allegato**.

L’illegittimità del quesito è evidente.

Ai candidati non è stata sottoposta una domanda volta a verificare le conoscenze e/o competenze relative alla comprensione di un’opera certamente in programma, bensì la “conoscenza” di un saggio, scritto da un autore specifico, **ma non presente nel programma**.

Si deve evidenziare poi, che nessun “aiuto” potesse giungere ai candidati dal riferimento al “romanzo senza idillio”: tale definizione, infatti, ben potrebbe adattarsi anche ad altri romanzi proposti tra le opzioni. Di conseguenza, era

necessaria la conoscenza di quello specifico critico e del relativo saggio che – tuttavia – non sono menzionati nell’Allegato A.

Per le ragioni suesposte, dunque, anche **per il quesito 48** deve essere esser riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 2 punti.

**I.8** Anche il successivo **quesito n. 50** non è esente da censure.

Il questionario poneva il seguente quesito:

**In vide quam conversa res est (Cicerone, ad Att. 8, 13, 2), la proposizione subordinata è:**

<b>*a</b>	<b>un’interrogativa indiretta</b>	
<b>b</b>	<b>una comparativa</b>	
<b>c</b>	<b>un’oggettiva</b>	<b>X</b>
<b>d</b>	<b>una soggettiva</b>	

Il ricorrente ha indicato come risposta corretta la “c – un’oggettiva”, mentre l’Amministrazione considerava risposta corretta la “a – un’interrogativa indiretta”.

Anche in questo caso, l’Amministrazione ha agito in maniera del tutto illegittima.

Il quesito n. 50 è – innanzitutto – formulato in modo errato. Come ben noto, infatti, l’interrogativa indiretta, come tutte le grammatiche citano, è caratterizzata dall’esclusivo uso del congiuntivo. Nel caso di specie, invece, è utilizzato l’indicativo. L’unico caso di uso di indicativo, secondo la nota grammaticale n. 2 di Traina-Bertotti (**cfr. doc. 8**), è il latino arcaico o in formule familiari e private. Rappresentando un’eccezione, la risposta dell’Amministrazione o è sbagliata, o il quesito risulta irrisolvibile giacché che non è palesato in nessun modo il carattere familiare o privato della frase (la citazione del testo non è assolutamente un aiuto, anzi). Inoltre, è stato omesso un “Et” iniziale che avrebbe potuto, almeno in parte, aiutare nell’individuazione di un contesto familiare e privato.

Per ciò solo, il quesito è errato.

Oltre che mal formulato, però, il quesito risulta anche fuorviante. Si è detto, infatti, di come la presenza dell'indicativo abbia generato evidente confusione nel candidato e questo elemento sarebbe di per sé sufficiente per evidenziare l'illegittimità dello stesso. Anche in questo caso, pertanto, l'Amministrazione ha posto un quesito fuorviante e, per l'effetto, illegittimo.

In aggiunta, si segnala che il passo dell'opera di Cicerone è filologicamente dibattuto: sia la Teubneriana (cfr. **doc. 10**, p. 320) sia la Oxoniensis (cfr. **doc 11**, p.295), entrambe edizioni critiche, sia l'edizione della Harvard University (cfr. **doc 12**, p. 334), scelgono la lezione al congiuntivo *sit*, ponendo *est* solo come variante in apparato critico. Nel commento si specifica “*the best MSS. give est; but we must alter it to sit, the oblique interrogative. To retain the indic. and translate ‘But just look!’ How has the situation been altered?’ would be unduly rhetorical in such a plain letter as this*”. Quindi la controversia filologica non è fine a sé stessa, ma è causata dal problema grammaticale. Le edizioni citate, che sono le più autorevoli per quanto riguarda la materia, non utilizzano la lezione *est* ma il congiuntivo *sit* perché escludono la possibilità di avere una interrogativa indiretta con l'indicativo.

Inoltre, la subordinata in questione, creata con *quam* + *indicativo*, grammaticalmente potrebbe anche essere interpretata come esclamativa, come accade in alcune grammatiche latine.

È evidente, allora, dapprima l'erroneità e dopo l'ambiguità del quesito per come formulato; tali elementi sono certamente idonei a vestire di illegittimità il quesito e, per l'effetto, anche per il quesito 50 deve essere esser riconosciuto al ricorrente un punteggio aggiuntivo di 2 punti.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, siano consentite alcune considerazioni conclusive e di commento.

È giusto il caso di ricordare come la selezione dei candidati capaci e meritevoli – *ratio* dei i concorsi pubblici – debba avvenire attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali. Come si è già detto *supra*, la giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara tanto che, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, ha accolto le doglianze proposte segnalando che, in sede di pubblico concorso, “*laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente»*”

*esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820) e invero, *“affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Da ultimo, poi, codesto Tribunale ha avuto recentemente l’occasione di rilevare che *“non può ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta”* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza-quater, n. 7392/2018)

Tali arresti confermano come, nel caso di specie, l’Amministrazione abbia agito attraverso un paradigma ben lontano da quello delineato. Pertanto, si chiede al Collegio, rilevata l’illegittimità dei quesiti posti e dell’esito del test del ricorrente, di annullare i quesiti di cui ai nn. 6, 9, 14, 25, 41, 48 e 50 e – per l’effetto – riconoscere **un incremento di 14 punti al ricorrente**, conferendogli il punteggio totale di 76/100.

## II. SULL’ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Alla sussistenza del *fumus boni iuris* (che si confida di aver adeguatamente dimostrato *supra*) si assomma la ricorrenza dell’ulteriore requisito (declinato anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.) del *periculum in mora*.

Si consideri, infatti, che i provvedimenti impugnati comportano un’errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione dalla prova orale.

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l’errata formulazione dei quesiti, codesto Giudice ha ravvisato, pur *“al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta*

esatta” (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; Id., decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata, non potendo prendere parte alla prova orale, che inizierà il prossimo 5 maggio e si concluderà il **17 giugno 2022**. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora, in aggiunta, il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell’udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale (non auspicata) ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione.

Il danno lamentato assume, peraltro, i caratteri della **estrema gravità ed urgenza**, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio perché le prove orali sono già state calendarizzate e si concluderanno entro la fine del mese di giugno.

### **III. ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI**

La presente istanza è coerente con quanto dedotto relativamente al *periculum in mora*.

La stringente necessità di sottoporre all’esame del Collegio il presente ricorso, unitamente al gravissimo pregiudizio che il ricorrente corre di non poter prendere parte alla prova orale dalla quale è stato illegittimamente escluso, impongono di richiedere in questa sede **l’abbreviazione dei termini processuali nella misura massima possibile stabilita dall’art. 53 c.p.a.**: e ciò al fine di consentire la trattazione del presente ricorso – almeno in sede cautelare - prima del 17 giugno 2022, termine calendarizzato per l’ultima giornata di prove orali.

### **IV. ISTANZA EX ART.41 C.P.A.**

Qualora, il Collegio ritenga il contraddittorio insufficiente ovvero non ritenga di accogliere le determinazioni del ricorrente circa l’assenza di controinteressati alla presente vicenda, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. Infatti, stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro riferimenti, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione resistente

costituisce lo strumento maggiormente confacente e comunque idoneo a garantire la conoscenza dell'atto.

## V. STANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio di idoneità e, pertanto, merita di essere incluso nella graduatoria finale di merito. Tuttavia, qualora codesto T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a. Si chiede inoltre a codesto Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che consenta al ricorrente di essere incluso nella graduatoria degli ammessi alla prova orale. In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per lo stesso, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere nominato vincitore.

### P.Q.M.

voglia il T.A.R. adito, previo accoglimento dell'istanza di abbreviazione termini *ex art.* 53 c.p.a.:

- **in via istruttoria:** laddove reputato necessario, e stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, disporre *ex art.* 41 c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria:** ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica *ex artt.* 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex art.* 67 c.p.a. per constatare l'erroneità dei quesiti segnalati in ricorso;

- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere, in via principale, alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso per il quesito viziato, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione, con riserva, nella graduatoria degli ammessi alla prova orale;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente graduatoria degli ammessi alla prova orale;



- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni *patiti e patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla propria illegittima esclusione.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è dovuto in misura fissa pari ad € 325,00.

Roma, 4 maggio 2022

Avv. Simona Barchiesi  
Avv. Francesco Oliverio